



Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di Impresa

V.G. 206/2026

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Lina Tosi	Presidente
Dott.ssa Lisa Torresan	Giudice, relatore, estensore
Dott. Fabio Doro	Giudice

sciogliendo la riserva assunta, così provvede:

Parte_1 ha proposto ricorso ex art 2473 cc chiedendo la nomina di un esperto estimatore che procedesse a determinare il valore di **CP_1** alla data del suo recesso dalla compagine sociale e conseguentemente il valore della sua partecipazione.

A fondamento della domanda, ha esposto di essere stata socia al 25 % di **CP_1** società di famiglia operante nel settore immobiliare, originariamente partecipata al 50% dal padre, **Per_1** [...], e al 50% dal fratello **Pt_2** che rivestiva anche la carica di Amministratore Unico.

Ha quindi allegato di essere succeduta *mortis causa* nelle partecipazioni del padre precisando che i rapporti con il fratello, da sempre conflittuali, si erano definitivamente deteriorati dopo il suo ingresso in società, al quale **Pt_2** (divenuto socio al 75% a seguito della morte del padre) era contrario.

Così inquadrati i fatti, **Parte_1** ha allegato che, nel corso dell'assemblea convocata dal fratello in data 20 maggio 2025, alla quale la ricorrente non aveva partecipato, la società, con il voto favorevole del socio di maggioranza, aveva deliberato la proroga della sua durata sino al 31.12.2045, l'integrazione dell'oggetto sociale e un aumento di capitale a pagamento di euro 400.000,00, senza sovrapprezzo, da offrire in modo proporzionale ai soci con termine per la sottoscrizione delle quote di nuova emissione di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione da parte del socio della comunicazione dell'avvenuta iscrizione della delibera in Camera di Commercio.

La delibera stabiliva inoltre:

- che la liberazione del capitale sottoscritto doveva avvenire integralmente al momento della sottoscrizione;
- che, nel caso in cui l'aumento del capitale sociale non fosse interamente sottoscritto nel suddetto termine, il capitale sociale sarebbe aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- che il deliberato aumento avrebbe prodotto effetto alla scadenza del suddetto termine ovvero, se anteriore, al momento della integrale sottoscrizione dello stesso.

Parte_1 ha quindi rappresentato che la delibera era stata iscritta nel registro delle imprese il 3 giugno 2025 ed ha dichiarato di avere comunicato il proprio recesso, chiedendo la determinazione del valore della sua partecipazione, dapprima a mezzo di raccomandata spedita il 6 giugno 2025 ma non andata a buon fine, e successivamente via PEC, ricevuta dalla società il 20 giugno 2025. Ha quindi esposto che la società, nel riscontrare la sua richiesta, aveva stimato in euro 3.961.660,91 il valore della società al momento del recesso ed aveva rilevato che, in data 27 maggio 2025, **Per_2** [...] aveva già sottoscritto l'aumento di capitale, donde la sua partecipazione non era più pari al 25% ma all'1,56%.

Nel proporre ricorso, **Parte_1** contestava le determinazioni della società, sia in relazione ai criteri adottati per la stima dell'intero patrimonio societario sia nella parte in cui riteneva che il valore della sua quota dovesse essere calcolato tenendo conto degli effetti dell'aumento di capitale oggetto della deliberazione sociale a seguito della quale ella aveva esercitato il diritto di recesso. Chiedeva dunque di nominare un esperto che procedesse a determinare il valore della partecipazione tenendo conto dei criteri di valutazione ritenuti corretti e che provvedesse a stimare il valore della sua partecipazione, pari al 25% del capitale sociale.

* * *

Nel costituirsi in giudizio, **CP_1** non contestava la sussistenza dei presupposti per il diritto di recesso ma deduceva che, al momento della dichiarazione di recesso, l'aumento di capitale risultava già parzialmente eseguito mediante la sottoscrizione ed il versamento di euro 300.000,00 da parte del socio di maggioranza, che aveva esercitato i diritti di opzione.

Ribadiva dunque che la partecipazione di **Pt_1** non era pari al 25% ma all'1,56%.

Ciò premesso, eccepiva l'inammissibilità del presente ricorso alla luce del contrasto esistente sul valore della quota spettante a **Parte_1**, che si sarebbe dovuto risolvere in sede di contenzioso ordinario; sosteneva infatti che il Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, non potesse accertare, nemmeno incidentalmente, il valore della partecipazione di **Parte_1**.

In via subordinata, chiedeva che il presente procedimento fosse sospeso sino alla definizione del giudizio in sede contenziosa, volto all'esatta determinazione della partecipazione di **Parte_1**.

In via ulteriormente subordinata, laddove il Tribunale avesse ritenuto di svolgere un accertamento incidentale sul valore della partecipazione, chiedeva che tale valore fosse considerato pari all'1,56%, quota risultante all'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di **Persona_2**, ovvero all'1,19% come risultante dalla visura camerale aggiornata al momento della presentazione del ricorso.

Offriva inoltre degli elementi tecnici per consentire all'esperto di effettuare la stima del patrimonio sociale, da svolgersi secondo il metodo patrimoniale e reddituale.

* * *

Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso

In argomento, deve osservarsi che nel procedimento di volontaria giurisdizione, deputato alla nomina dell'esperto, il Giudice è tenuto a svolgere, ai soli fini del proprio decidere, un autonomo accertamento incidentale e sommario sulla sussistenza del diritto che fonda il ricorso.

Tale accertamento, non suscettibile di acquisire definitività, attiene, nel procedimento per nomina dell'esperto, alla probabilità della sussistenza del diritto del ricorrente alla percezione della quota, anche sotto la specie della legittimità del recesso ovvero della determinazione del valore della quota spettante al socio receduto.

Il procedimento di nomina dell'esperto si conclude dunque con un provvedimento che non ha efficacia di giudicato: ed invero il decreto con il quale il Tribunale, adito in sede di volontaria giurisdizione, nomina l'esperto, ha esclusivamente tale contenuto ed è unicamente preordinato alla formazione ed integrazione del contenuto dell'accordo tra società e socio recedente avente ad oggetto la liquidazione della partecipazione azionaria o della quota, non risolve alcun conflitto tra parti contrapposte e dunque non assume autonoma valenza di provvedimento decisorio (cfr. anche Cass. n. 3883/2014 e n. 13760/2009).

Il procedimento in esame non ha dunque natura contenziosa e mantiene una propria autonomia rispetto al procedimento di merito volto ad accertare, in via definitiva e con efficacia di giudicato, le questioni sottese all'effettiva legittimità del recesso e tutte le altre questioni pertinenti alla liquidazione della partecipazione del socio receduto, quali, ad esempio, l'esatto ammontare della partecipazione non sussistendo tra i due giudizi rapporto di pregiudizialità.

In ragione di quanto sin qui esposto, il ricorso proposto da **Parte_1** è ammissibile, ben potendo il Tribunale, in vista della nomina dell'esperto, svolgere una valutazione incidentale circa il valore della quota spettante al socio receduto, necessaria al fine di consentire all'esperto di procedere alla stima.

* * *

Venendo dunque alla questione inerente l'entità della partecipazione spettante a **Parte_1**, il Tribunale, alla stregua della valutazione incidentale che connota il presente giudizio, ritiene che la stessa debba essere stimata in misura pari al 25%, ossia al valore che la quota aveva al momento in cui è stata approvata la delibera che ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso.

Va infatti rilevato che l'art. 2473 cc attribuisce al socio di **Co** la facoltà di esercitare il diritto di recesso nei casi tassativamente indicati dalla norma stessa o dall'atto costitutivo della società; la disposizione consente al socio di uscire dalla compagine sociale dal nel caso in cui la società adotti delle deliberazioni idonee a modificare significativamente le condizioni del rapporto sociale quali, ad esempio, la modifica dell'oggetto sociale.

La *ratio* è quindi quella di far sì che il socio possa liberamente determinarsi e scegliere di recidere il rapporto sociale al verificarsi dei casi predeterminati dalla legge o dall'atto costitutivo, cristallizzando la propria posizione e il valore della relativa partecipazione al momento in cui si sono verificate le condizioni legittimanti l'esercizio del recesso.

E dunque, se è pur vero che l'art. 2473 stabilisce che il valore della partecipazione *"è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso"*, un'interpretazione della norma coerente con la sua *ratio* depone nel senso di ancorare il valore della partecipazione non tanto al momento in cui la dichiarazione è avvenuta ma al momento in cui si sono verificati i presupposti che hanno dato origine alla dichiarazione stessa, dovendosi ad esempio considerare che non sempre la deliberazione viene conosciuta dal socio recedente nel momento in cui è adottata e che il socio stesso non può subire gli effetti pregiudizievoli conseguenti ad eventi estranei alla sua disponibilità, intercorsi tra il momento in cui la delibera è adottata e quello in cui egli l'ha legalmente conosciuta, quali le condotte tenute dagli altri soci.

Nel caso in esame, la delibera che ha dato origine al recesso è stata adottata il 20.05.2025, assente

Parte_1

Dal verbale della deliberazione emerge chiaramente che la delibera di aumento di capitale prevedeva l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione da parte del socio della comunicazione dell'avvenuta iscrizione della delibera in Camera di Commercio, da effettuarsi a cura dell'organo amministrativo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci poteva essere sottoscritta dagli altri soci entro ulteriori 30 (trenta) giorni dal momento in cui il socio che avesse sottoscritto la propria quota di aumento avesse ricevuto notizia dall'organo amministrativo della mancata sottoscrizione da parte di altri soci.

L'efficacia dell'aumento di capitale decorreva dunque dalla scadenza dei termini previsti per l'esercizio del diritto di opzione.

Non è condivisibile la tesi di parte resistente, secondo la quale gli effetti diluitivi della partecipazione di

Parte_1 dovrebbero operare sin dalla sottoscrizione dell'aumento da parte del socio di maggioranza, posto che tale sottoscrizione è avvenuta in data 27.05.2025, quando la delibera di aumento di capitale non era ancora stata iscritta al Registro delle Imprese ed era ancora pendente il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte di Parte_1, la quale quindi non può vedere frustrato il proprio diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione conseguente all'esercizio del diritto di recesso, a seguito di una condotta posta in essere dall'altro socio quando ancora ella non era a conoscenza dell'aumento di capitale e della facoltà di sottoscriverlo.

A ciò si aggiunga che, a voler seguire la tesi di parte resistente, si perverrebbe alla paradossale conclusione che il socio recedente, per mantenere fermo il valore della partecipazione, sarebbe

obbligato a dare esecuzione alla delibera di aumento di capitale di una società dalla quale ha inteso legittimamente recedere.

In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, l'esperto stimatore designando dovrà stimare il valore della partecipazione di **Parte_1** nella percentuale del 25% del capitale sociale.

La quota andrà determinata al valore di mercato al momento dell'adozione della delibera, ossia al momento in cui si è cristallizzata la situazione che ha dato origine all'esercizio del diritto di recesso; la scelta dei criteri di stima dovrà essere svolta all'esperto, nell'ambito delle valutazioni tecniche che gli competono.

La liquidazione delle spese va riservata all'esito del deposito della relazione di stima.

P.Q.M.

Pt_3 quale esperto il dott. **Persona_3**, noto all'Ufficio, che provvederà alla determinazione dell'intero patrimonio e del valore della partecipazione di **Parte_1**, pari al 25% del capitale sociale di **CP_1** secondo i criteri di cui all'art. 2473 cod. civ.

Riserva la liquidazione delle spese all'esito del deposito della relazione.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16.04.2026.

Si comunichi alle parti e all'esperto.

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Lisa Torresan